



Parma, 09/03/2026
APPROFONDIMENTO N. 09/2026

OGGETTO: Beni da collezione e speculazione occasionale

Premessa

La Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con la sentenza n. 219/14/2026, ha annullato un avviso di accertamento relativo alla compravendita di auto d'epoca, negando la sussistenza di un'attività speculativa.

La decisione riforma l'esito del primo grado, stabilendo che le transazioni effettuate dal contribuente non configuravano la produzione di redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 del Tuir, data l'assenza di un comprovato intento lucrativo alla base delle operazioni.

I criteri identificativi dell'intento speculativo secondo la giurisprudenza

Seguendo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la sentenza ribadisce che il discrimine tra collezionismo e speculazione non può basarsi su semplici presunzioni, ma richiede indizi certi e concordanti. Tra questi assumono rilevanza la reiterazione delle vendite, l'entità della plusvalenza, l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla valorizzazione dei beni e l'esecuzione di attività preparatorie specifiche volte a facilitare il realizzo economico sul mercato.

Analisi del caso concreto e riconoscimento dello status di collezionista

Nel merito, il collegio ha qualificato l'attività come espressione di puro collezionismo poiché le operazioni erano numericamente contenute e prive di una struttura organizzata o promozionale. Un elemento determinante è stato il riscontro documentale di minusvalenze complessive, che esclude logicamente lo scopo di lucro, mentre le spese di manutenzione sono state correttamente interpretate come atti di ordinaria conservazione del bene e non come investimenti per la sua valorizzazione speculativa.

La tripartizione delle figure soggettive nel mercato dei beni da collezione

La pronuncia consolida la distinzione fiscale tra tre figure ben distinte che operano nel settore dei beni di pregio. Il mercante professionale agisce con abitudine e organizzazione producendo reddito d'impresa, lo speculatore occasionale realizza redditi diversi attraverso operazioni isolate ma finalizzate al profitto, mentre il collezionista puro opera per diletto o spirito di conservazione, rendendo i propri atti di alienazione fiscalmente irrilevanti.

Onere della prova e prospettive di riforma del sistema tributario

Sotto il profilo procedurale, viene riaffermato che l'onere di provare l'intento speculativo grava interamente sull'Amministrazione finanziaria, la quale non può invertire tale onere a carico del privato senza prove concrete. In attesa della piena attuazione della legge delega n. 111/2023, che mira a tipizzare con maggiore certezza i criteri di tassazione per i beni da collezione, la corretta qualificazione tributaria rimane affidata all'analisi rigorosa degli indici giurisprudenziali.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani